

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO
DELLE MISURE PER IL RILASCIO DI DIRITTI D'USO DI FREQUENZE
ANCORA DISPONIBILI PER RETI RADIO A LARGA BANDA A 26 E 28 GHz**

1) Quadro di riferimento normativo

1. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) ha previsto l'introduzione e l'impiego dei sistemi di telecomunicazioni di tipo punto-multipunto in alcune porzioni di spettro, all'interno delle bande di frequenza a 26 (24,5-26,5 GHz) e 28 GHz (27,5-29,5 GHz), in recepimento di quanto adottato dalla Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT).
2. Con la delibera n. 822/00/CONS recante "*Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto*", l'Autorità ha avviato le procedure ai fini del rilascio dei titoli per l'utilizzo di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz. In tale occasione l'Autorità ha definito una procedura di assegnazione basata su un sistema di miglioramenti competitivi per aree di estensione geografica. Tali aree corrispondevano di norma al territorio di una singola regione italiana ovvero al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il quadro regolamentare di riferimento è stato poi completato dall'Autorità con la successiva delibera n. 400/01/CONS, introducendo misure a favore della concorrenza e disposizioni per consentire un uso più efficiente dello spettro. La delibera n. 400/01/CONS, ha previsto in particolare il rilascio, in ciascuna area geografica, di:
 - fino a sette licenze nella banda 24,5 – 26,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz (era prevista inoltre una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari);
 - fino a tre licenze nella banda 27,5 – 29,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz (era prevista inoltre una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari).
4. Sulla base del quadro regolamentare previsto dall'Autorità, il Ministero ha quindi provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara il 31 gennaio 2002, con relativo disciplinare, ed all'effettuazione della gara nel mese di giugno

del 2002. Delle potenziali 210 licenze disponibili sono state all'epoca assegnate 69 licenze a 14 operatori differenti, di cui 48 in banda 24,5 – 26,5 GHz e 21 in banda 27,5 – 29,5 GHz.

5. Con una nota del Ministro delle Comunicazioni n. GMB/14350/02/04 del 24 febbraio 2004 veniva poi manifestava l'esigenza di una ulteriore regolamentazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze ancora disponibili per i sistemi WLL a 26 e 28 GHz, a seguito di richieste manifestate in tal senso da operatori di mercato.
6. Pertanto l'Autorità, con la delibera n. 195/04/CONS, ha successivamente definito le misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze ancora disponibili. In tale delibera, tenuto conto degli esiti della gara già espletata, l'Autorità ha adottato una nuova e più snella procedura di assegnazione delle risorse frequenziali. Tale procedura era basata sui seguenti passi principali:
 - pubblicazione, da parte del Ministero, di un pubblico avviso, a tutti i soggetti interessati all'assegnazione delle frequenze WLL a 26 e 28 GHz disponibili, a presentare domanda per le varie aree regionali (accompagnata eventualmente da una offerta unica in busta chiusa);
 - pubblicazione da parte del Ministero delle manifestazioni di interesse ricevute, con contestuale avvio di un periodo finestra di 30 gg in cui altri soggetti potevano presentare offerte per la stessa banda ed area geografica;
 - qualora per una data area geografica il numero di domande ammissibili pervenute, entro il termine dei 30 giorni (periodo finestra), fosse stato inferiore alla disponibilità dei blocchi disponibili, l'assegnazione dei blocchi stessi sarebbe avvenuta per tutti i richiedenti al valore di riserva per il blocco, cioè il valore minimo fissato;
 - qualora nel suddetto periodo finestra di 30 giorni fossero state presentate più domande rispetto al numero dei blocchi disponibili, il criterio di selezione ed aggiudicazione era basato sul maggiore importo offerto contenuto nell'offerta in busta chiusa.
7. Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun periodo finestra, qualora fossero risultati ancora dei blocchi disponibili, tutti i soggetti in possesso dei requisiti potevano presentare ovvero ripresentare domanda di assegnazione dei diritti d'uso per tutte le aree regionali e le bande di interesse, durante il periodo di validità dell'avviso. Tale periodo era fissato in un anno.
8. Le misure di cui alla delibera n. 195/04/CONS sono state implementate dal Ministero con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2005, parte II, Foglio Inserzioni, di un avviso con relativo disciplinare. All'interno del periodo di validità di 12 mesi dell'avviso, con il citato meccanismo del periodo finestra di 30 gg, sono state quindi soddisfatte manifestazioni di interesse per alcuni blocchi ancora disponibili in alcune aree

regionali. Ad esito delle suddette procedure, per alcune delle risorse disponibili, non sono pervenute manifestazioni di interesse e pertanto alcuni blocchi di frequenze sono rimasti inassegnati.

1.1. Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali concernenti il quadro di riferimento normativo ?

2) Stato della normativa tecnica

9. Successivamente all'adozione, da parte dell'Autorità, delle procedure di assegnazione di cui alla delibera n. 195/04/CONS, la normativa tecnica relativa alle bande in questione è andata incontro ad alcuni aggiornamenti. Inoltre ulteriori frequenze (ad esempio quelle in banda 3.4-3.6 GHz) sono state poi rese disponibili per applicazioni simili.
10. L'attuale PNRF prevede tuttora l'uso di sistemi di tipo punto-multipunto nelle porzioni di spettro a 26 GHz (24,5-25,1090 GHz e 25,4450-26,1170 GHz) e 28 GHz (27,8285-28,4445 GHz e 28,9485-29,4525 GHz), all'interno delle quali rientrano i blocchi oggetto delle predette procedure.
11. Per quanto riguarda l'impiego della banda a 26 GHz va segnalata l'adozione in ambito comunitario e l'implementazione della decisione n. 2005/50/EC relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz (24,15 +/- 2,50 GHz) ai fini dell'uso, benché limitato nel tempo e soggetto a precise limitazioni, di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità. Tale decisione è stata poi oggetto di modifica con la successiva decisione n. 2011/485/UE. L'impiego delle frequenze in questione da parte delle suddette apparecchiature radar a corto raggio è in ogni caso quello tipico degli SRD (*short range devices*) ovvero previsto su base di non interferenza e senza diritto a protezione. L'utilizzo della banda a 26 GHz deve pertanto tenere conto di tale circostanza di condivisione della banda.
12. Per quanto riguarda l'impiego della banda a 28 GHz, nel 2005 è stata abrogata la decisione CEPT n. ERC/DEC/(00)09 in quanto sostituita dalla decisione n. ECC/DEC/(05)01 concernente l'utilizzo della banda 27,5-29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite. Tale decisione, prevede comunque la segmentazione della banda in questione in porzioni impiegabili dall'uno o dall'altro servizio, e risulta ancora compatibile con l'identificazione a suo tempo effettuata per i blocchi oggetto delle passate procedure di assegnazione a 28 GHz per sistemi di tipo punto-multipunto. Essa risulta peraltro in fase di ulteriore approfondimento in ambito CEPT, per eventuali successive revisioni, alla luce della crescente espansione delle applicazioni non coordinate del servizio fisso via satellite che potrebbe portare in futuro ad ipotesi di libera circolazione ed impiego di tali applicazioni. La nota 256D del PNRF prevede inoltre che *"In accordo con la decisione della*

CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate operanti nella porzione di spettro 28,8365-28,9485 GHz non devono pregiudicare l'impiego da parte di stazioni del servizio fisso autorizzate in questa banda prima del 18 marzo 2005, che possono continuare ad essere utilizzate fino alla scadenza della loro autorizzazione". L'utilizzo della banda a 28 GHz deve pertanto tenere conto di tali circostanze.

13. Nel 2010 è stata inoltre aggiornata la raccomandazione CEPT T/R 13/02 riguardante lo schema di canalizzazione del servizio fisso nelle bande in questione tra 22 e 29,5 GHz (raccomandazione tuttora richiamata nel PNRF).
14. Nel 2011 la CEPT ha inoltre approvato la raccomandazione ECC/REC/(11)01 recante le *"Guidelines for assignment of frequency blocks for fixed wireless systems in the bands 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4 GHz"*. Tale raccomandazione richiama, relativamente all'impiego delle bande in oggetto, lo standard ETSI EN 302 326-2 e le misure di coesistenza e di gestione dello spettro derivanti dagli studi della CEPT di cui all'ERC Report 099 *"The analysis of the coexistence of two FWA cells in the 24.5-26.5 GHz and 27.5-29.5 GHz bands"* ed all'ERC Report 097 *"FWA spectrum engineering & frequency management guidelines (qualitative)"*.
15. Nel contempo la banda di frequenze 3400-3800 MHz è stata oggetto della Decisione n. 2008/411/CE del 21 maggio 2008 relativa all'armonizzazione europea della banda per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità. L'Autorità è intervenuta con la delibera n. 209/07/CONS, provvedendo a definire le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella prima porzione di detta banda (3400-3600 MHz cosiddetta banda a 3.5 GHz). In base a tali procedure, il Ministero, con successivo bando, ha poi provveduto nel 2008 all'assegnazione e rilascio dei relativi diritti d'uso. Per quanto riguarda la seconda porzione della detta banda l'Autorità, più di recente, ha fatto partire, con la delibera n. 553/12/CONS una consultazione pubblica concernente *"l'impiego di frequenze nella banda 3600-3800 MHz da parte di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche"*, avviando così il processo per l'utilizzazione anche di tale porzione per sistemi di comunicazione elettronica.
16. Ciò nonostante, vi è una continua crescita della domanda di servizi *wireless* da parte degli utenti e di conseguenza una continua crescita delle reti soprattutto radiomobili e della loro capillarità sul territorio. Ad esito della delibera n. 282/11/CONS sono infatti state assegnate in Italia nuove porzioni di spettro ad 800 MHz e 1800 MHz ed ulteriori attribuzioni ed assegnazioni per i servizi mobili sono prevedibili per il futuro. In ambito ITU sono infatti in corso studi approfonditi in vista della prossima Conferenza Mondiale delle radiocomunicazioni, che si terrà presumibilmente nel 2015, ad esito della quale ulteriori porzioni di spettro potrebbero essere attribuite al servizio mobile e designate per l'impiego da parte di sistemi della famiglia IMT. Ciò sarebbe

peraltro utile al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale nazionale e europea, la quale prevede che al più tardi al 2020 tutti i cittadini abbiano disponibile un'offerta a banda larga da almeno 30 Mb/s ed almeno il 50% delle famiglie siano connesse con almeno 100 Mb/s.

17. A tale aumento di spettro impiegabile in genere dai servizi di comunicazione elettronica a breve e medio termine si ritiene che possa corrispondere anche un progressivo aumento del traffico nelle rete intermedia di collegamento da/verso le stazioni radio base. Non è escluso quindi che in tale contesto di forte crescita e potenziamento delle reti *wireless*, i blocchi ancora disponibili nelle bande in questione possano anch'essi giocare un ruolo importante, non solo in termini di copertura ed accesso, così come inizialmente previsto, ma anche in termini capacitivi e di trasporto.

2.1. Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali concernenti lo stato della normativa tecnica?
--

3) Situazione di impiego dei blocchi di frequenze a 26 e 28 GHz e proposta di aggiornamento delle procedure di assegnazione

18. L'Autorità ha avviato una ricognizione con il Ministero circa lo stato delle assegnazioni dei diritti d'uso di frequenze per reti radio a larga banda nelle bande a 26 e 28 GHz. Ciò, al fine di valutare la necessità e le modalità di un eventuale aggiornamento del relativo quadro regolamentare, ed in particolare delle misure per il rilascio dei diritti d'uso per le frequenze ancora disponibili nelle bande in oggetto, con lo scopo di consentire, ove possibile, il soddisfacimento di ulteriore domanda di mercato, in linea anche con gli obiettivi della decisione n. 243/2012/UE.
19. A tale proposito c'è da aggiungere che è pervenuta al Ministero ed all'Autorità una richiesta di assegnazione concernente i blocchi disponibili da parte di una Società interessata.
20. La situazione dei blocchi disponibili, sulla base delle informazioni prevenute dal Ministero, dovrebbe attualmente corrispondere a quella riassunta nella successiva tabella (ove con le lettere da A ad L sono evidenziati i blocchi disponibili ed in grigio i blocchi già assegnati). Ad ogni modo sarà cura del Ministero rendere noto, l'esatta ed effettiva disponibilità dei blocchi nelle bande in questione, per successive eventuali assegnazioni, al momento della pubblicazione del bando/invito a presentare le offerte.

WLL - BLOCCHI DI FREQUENZE DISPONIBILI										
Area di estensione geografica	Banda 24,5 – 26,5 GHz Blocchi da 56 MHz							Banda 27,5 – 29,5 GHz Blocchi da 112 MHz		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Abruzzo	A	B		D	E	F		H		L
Basilicata	A	B	C	D	E	F		H		L
Bolzano		B	C			F		H		L
Calabria	A	B	C		E	F		H		L
Campania	A	B	C		E	F		H		L
E. Romagna	A	B	C		E	F		H		L
Friuli V. G.	A	B	C	D	E	F		H		L
Lazio	A	B	C		E	F		H		L
Liguria	A		C		E	F		H		L
Lombardia	A	B	C		E	F		H		L
Marche		B	C	D	E	F		H		L
Molise		B	C	D	E	F		H		L
Piemonte	A	B	C		E	F		H		L
Puglia	A	B	C		E	F		H		L
Sardegna	A	B	C		E	F		H		L
Sicilia	A	B	C		E	F		H		L
Toscana		B	C*		E	F		H		L
Trento		B	C			F		H		L
Umbria			C*					H		L
Val d'Aosta	A	B	C	D	E	F		H		L
Veneto	A		C			F		H		L

* disponibile salvo verifica da parte del Ministero

21. Le disposizioni finali della delibera n. 195/04/CONS ed in particolare l'articolo 6 prevedevano per l'Autorità la possibilità di rivedere successivamente il quadro regolamentare relativo al mercato della fornitura di reti radio a larga banda punto-multipunto, ai fini e secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti.
22. Alla luce del nuovo quadro regolatorio e delle vigenti disposizioni di cui al PNRF, si ritiene che le frequenze ancora disponibili in banda 26 e 28 GHz possano essere impiegate per sistemi terrestri di tipo punto-multipunto in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica. Tali servizi dovranno quindi essere forniti in linea con le disposizioni tecniche previste dalla pertinente normativa CEPT e dal suddetto PNRF, e comunque in modo da garantire le medesime condizioni di protezione dalle interferenze e non arrecare maggiori disturbi ad altri soggetti/applicazioni autorizzate nelle medesime bande o in quelle adiacenti.
23. Per quanto riguarda le misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze ancora disponibili in banda 26 e 28 GHz, l'Autorità ritiene opportuno partire dalle misure di cui alla delibera n. 195/04/CONS, al fine della possibilità di reiterazione della procedura da parte del Ministero, per il soddisfacimento della domanda di mercato.

24. L'Autorità ritiene infatti che le procedure in questione siano sufficientemente semplici, efficienti e trasparenti per far fronte alle presumibili richieste del mercato. Pertanto, ai fini di una reiterazione della medesima procedura, si ritiene appropriato che, nell'ipotesi in cui siano ancora disponibili blocchi di frequenza nelle bande 26 e 28 GHz, il Ministero, per un periodo che si giudica congruo in tre anni, possa disporre, periodicamente o su richiesta degli operatori di mercato, la pubblicazione di ulteriori avvisi da espletare con le medesime modalità per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per reti radio a larga banda nelle bande in questione.
25. In tal senso si propone quindi di introdurre una modifica all'art. 3 della delibera n. 195/04/CONS, attraverso l'introduzione del seguente periodo al termine del comma 1: *“Alla scadenza del suddetto periodo di validità, il Ministero può disporre la pubblicazione di ulteriori avvisi da espletare con le medesime modalità, per un periodo di tre anni dal primo avviso successivo alla detta scadenza, per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze ancora disponibili nelle bande in questione”*.
26. Ai fini dell'applicazione di tali procedure si ritiene inoltre possibile confermare il meccanismo del periodo finestra di 30 giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica.
27. Le procedure di cui alla delibera n. 195/04/CONS prevedevano che ad uno stesso soggetto potesse essere assegnato un solo blocco per area di estensione geografica e per ciascuna delle due bande di frequenza, nell'ambito di uno stesso periodo “finestra”, con la possibilità di reiterare la domanda. E' opportuno pertanto, avendo proposto di riattivare il meccanismo dell'avviso per un periodo di tre anni, introdurre un meccanismo che eviti un possibile accaparramento delle risorse e/o di acquisizione dei diritti d'uso con soli intenti speculativi. Si propone pertanto che ad uno stesso soggetto, inclusi i soggetti già assegnatari, ad esito delle nuove procedure di assegnazione, non possano essere assegnati, in ciascuna area di estensione geografica, diritti d'uso in numero superiore ad un limite del 40% delle risorse complessive a 26 e 28 GHz in termini di diritti d'uso.
28. Le procedure di cui alla delibera n. 195/04/CONS prevedevano, all'art. 2, comma 4, lettera e), il mantenimento di misure per favorire lo sviluppo della concorrenza stabilite nelle delibere n. 822/00/CONS, n. 400/01/CONS e nelle procedure di cui al Bando, in capo agli operatori aventi notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa. Tali misure consistevano in una asimmetria temporale di 48 mesi nella fase di avvio dei servizi offerti agli utenti finali ed una separazione contabile sufficientemente disaggregata, corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unità organizzative interessate.
29. In merito a tali misure, occorre tener presente il lungo lasso tempo oramai trascorso dalle prime assegnazioni nelle bande a 26 e 28 GHz che rende oramai

superfluo perpetuare una siffatta asimmetria temporale. Pertanto, si propone di non reiterare la medesima misura in capo agli operatori aventi notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa.

30. Si propone inoltre di aggiornare le definizioni previste dalla delibera n. 195/04/CONS, aggiornando la definizione di controllo societario ai fini dell'indipendenza dei partecipanti.
31. In merito alla durata dei diritti d'uso si richiama in particolare quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 195/04/CONS circa il fatto che questi siano assegnati agli aggiudicatari dal Ministero, ai sensi dell'art. 27 del Codice, ed abbiano una durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validità delle licenze assegnate con le procedure di cui al Bando. Le attuali assegnazioni terminano dunque al 31 dicembre 2022. L'Autorità ritiene in via preliminare in relazione alle future assegnazioni che i nuovi diritti d'uso possano avere la stessa scadenza. Tale soluzione avrebbe il vantaggio dell'allineamento di tutte le licenze e di un esborso minore da parte dei nuovi aggiudicatari.
32. In merito invece ai contributi da corrispondere per tutta la durata dei diritti d'uso si rileva come l'art. 5, comma 1, della citata delibera, preveda che il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica venga fissato nell'avviso almeno pari all'importo minimo previsto nel Bando per le frequenze omologhe, eventualmente attualizzato sulla base del tasso che sarà indicato nel medesimo avviso, e proporzionato alla durata relativa dei diritti d'uso, sulla base del semestre solare. Tale previsione può quindi essere confermata.
33. Si propone infine di confermare per le future assegnazioni anche tutte le altre disposizioni già previste dalla procedura in questione di cui alla delibera n. 195/04/CONS, aggiornandole per quanto applicabili, alla luce del vigente quadro normativo. Tra le disposizioni in questione rientrano in particolare quelle concernenti la definizione delle aree di estensione geografica, la dimensione dei blocchi per ciascuna delle bande a 26 e 28 GHz e relative bande di guardia, le modalità di presentazione delle domande per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze.

- 3.1. Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali concernenti la situazione di impiego dei blocchi di frequenze a 26 e 28 GHz?**
- 3.2. Quali sono gli standard, le tecnologie e le architetture di rete attualmente disponibili per l'impiego delle bande a 26 e 28 GHz?**
- 3.3. Si ritiene condivisibile la reiterazione della procedura nelle modalità semplificate di cui alla delibera n. 195/04/CONS proposta per l'assegnazione delle frequenze a 26 e 28 GHz ancora disponibili? Il rispondente ha da proporre, motivandola adeguatamente, una alternativa?**
- 3.4. Si condivide la misura proposta circa il limite anti accaparramento del 40% dei diritti d'uso?**

4) Provvedimento in forma di articolato

34. Si riporta nel seguito il provvedimento relativo alle precedenti proposte, sollecitando eventuali commenti sotto forma di emendamenti puntuali.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

DELIBERA

Art. 1

(Modifiche alla delibera n. 195/04/CONS)

1. L'art. 1 della delibera n. 195/04/CONS è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. “aggiudicatario”: un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

b. “Bando”: il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2002, parte II, Foglio Inserzioni, con relativo disciplinare;

c. “area di estensione geografica”: l'area geografica di validità dei diritti d'uso oggetto del presente provvedimento; un'area corrisponde al territorio di una singola regione italiana, come già specificato nel Bando;

d. “bande WLL”: le bande di spettro accoppiato 24,5 – 25,1090 GHz e 25,4450 – 26,1170 GHz, brevemente indicate come banda 24,5 – 26,5 GHz (o banda 26 GHz), per una ampiezza al massimo di 560 MHz per ciascun verso di collegamento, e le bande di spettro accoppiato 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz, brevemente indicate come banda 27,5 – 29,5 GHz (o banda 28 GHz), per un'ampiezza complessiva al massimo di 392 MHz per ciascun verso di collegamento;

e. “licenziatario WLL”: un soggetto cui è stata rilasciata, per una certa area di estensione geografica, una licenza/diritto d'uso per l'utilizzo di frequenze nelle bande WLL; ai fini del presente provvedimento sono equiparati al licenziatario WLL i soggetti che:

- i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un licenziatario WLL;*
- ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un licenziatario WLL;*
- iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un licenziatario WLL.*

f. *"periodo finestra": ciascun periodo di 30 giorni solari, compreso il giorno iniziale, attivato dalla pubblicazione del ricevimento della prima domanda valida di assegnazione di diritti d'uso, ai sensi del presente provvedimento, per blocchi di frequenze posti in una data banda ed area di estensione geografica, durante il quale possono essere ricevute altre domande valide per blocchi nella stessa banda ed area di estensione geografica;*

2. *Ai fini delle definizioni di cui al presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.*

3. *Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 comma 1 della delibera n. 822/00CONS, dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS e dell'art. 1 del Codice."*

2. L'art. 2, comma 1, della delibera n. 195/04/CONS è modificato come segue:
"1. Il presente provvedimento disciplina il rilascio dei diritti d'uso per le frequenze disponibili nelle bande WLL, per ciascuna area di estensione geografica, ai fini dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica, nel rispetto delle norme previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. L'ampiezza in frequenza dei diritti d'uso e le relative bande di guardia sono pari a quelle previste dal Bando."
3. All'art. 2, comma 2, della delibera n. 195/04/CONS, le parole: *"per la loro trasferibilità"* sono sostituite dalle seguenti: *"per la loro trasferibilità, secondo le norme previste dal Codice"*.
4. L'art. 2, comma 4, della delibera n. 195/04/CONS, è abrogato.
5. All'art. 3, comma 1, della delibera n. 195/04/CONS, è aggiunto il seguente periodo:
"Alla scadenza del suddetto periodo di validità, il Ministero può disporre la pubblicazione di ulteriori avvisi da espletare con le medesime modalità, per un periodo di tre anni dal primo avviso successivo alla detta scadenza, per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze ancora disponibili nelle bande in questione".
6. L'art. 3, comma 7, della delibera n. 195/04/CONS, è sostituito dal seguente:
"7. Ai fini del comma precedente il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

7. All'art. 3, comma 9, della delibera n. 195/04/CONS, è aggiunto il seguente periodo: *“In ogni caso nessun soggetto può aggiudicarsi, in ciascuna area di estensione geografica, oltre il 40% del totale dei diritti d'uso previsti complessivamente nelle bande WLL”.*
8. All'art. 5, della delibera n. 195/04/CONS, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività del Ministero relativamente alla predisposizione della procedura di gara, sono posti a carico degli aggiudicatari.”
9. Alla delibera n. 195/04/CONS è aggiunto il seguente art. 5bis:

“Art. 5bis (Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni)

1. *Gli aggiudicatari sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti in materia di operazioni di rete ed utilizzo delle frequenze relative al diritto d'uso aggiudicato.*
2. *Entro 24 mesi dal rilascio del diritto d'uso gli aggiudicatari sono tenuti ad installare la rete radio a larga banda ed utilizzare le frequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di frequenze. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento già definito nel Bando.*
3. *Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un'area di estensione geografica può essere imposto all'atto del rilascio della licenza l'obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti. In ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell'area di estensione geografica devono assicurare il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica contigue.*
4. *Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, qualora l'applicazione delle norme tecniche previste non garantisca la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, gli operatori devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande contigue nelle medesime aree. Nel far ciò gli operatori interessati suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. L'amministrazione competente può imporre norme tecniche più restrittive, incluse specifiche tecniche di mitigazione o limiti alla potenza spettrale emessa, in maniera giustificata e proporzionale, al fine di risolvere eventuali, residuali, casi di interferenza nociva ed assicurare l'uso efficiente dello spettro.*

5. *Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.*
 6. *Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, ivi incluso l'obbligo di copertura, può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate. Nel caso l'obbligo di copertura non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca totale del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate."*
 7. *Gli aggiudicatari sono tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità.*
 8. *Ciascun aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli standard ed alle norme tecniche previsti dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ed in ogni caso a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.*
 9. *In ciascuna area di estensione geografica, l'aggiudicatario può richiedere, entro diciotto mesi dal rilascio del diritto d'uso, una proroga fino ad un massimo di ventiquattro mesi dei termini di cui al comma 2. La richiesta di proroga deve essere motivata mediante idonea documentazione comprovante sopravvenute ed obiettive difficoltà tecniche e di mercato nell'area di estensione geografica interessata.*
 10. *Nelle bande WLL oggetto del presente provvedimento è consentito anche l'utilizzo di sistemi in tecnica TDD a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro".*
10. L'art. 6, comma 1, della delibera n. 195/04/CONS è sostituito dal seguente:
- "1. L'Autorità si riserva di adeguare il presente provvedimento ove necessario in relazione all'evoluzione della normativa di settore, ivi incluse eventuali successive disposizioni della Commissione o del Comitato comunicazioni elettroniche (ECC) della CEPT, sull'utilizzo coordinato delle frequenze, secondo le modalità previste dalle norme vigenti."*